

UN CASO DI CRONACA " VIVIANA E GIOELE " IL PARERE DELL'INGEGNERE

Paolo Leoni

UN CASO DI CRONACA " VIVIANA E GIOELE " IL PARERE DELL'INGEGNERE
 A completamento delle mie prime valutazioni sul caso siciliano di Viviana e Gioele, avvenuto sull'autostrada Messina - Palermo, redatte esclusivamente sulla base di quel vago conosciuto attraverso media ed apparse sul recente Parere dell'Ingegnere http://ilpareredellingegnere.altervista.org/index.php?option=com_content&task=view&id=7410, le ultime acquisizioni mi consentono di suggerire con miglior precisione agli inquirenti quanto segue: Come mai, sulla base dell'art. 189 comma 7 del Codice della Strada non è stato immediatamente contestato almeno al conducente del furgone il reato conseguente alla mancata osservanza dell'obbligo di prestare assistenza occorrente a coloro che eventualmente avessero subito danni alla persona?

Intendendosi questa dizione in modo molto estensivo in quanto, secondo la recentissima pronuncia 27241/2020 della Cassazione, vi si aggiunge anche il dovere eventuale nel caso, come il nostro, non si fosse ottemperato all'obbligo di assistere i feriti. Il reato di omissione di assistenza sussiste anche nel caso di mancanza di ferite in senso tecnico, essendo sufficiente lo stato di difficoltà indicativo del pericolo che dal ritardato soccorso può derivare per la vita o l'integrità fisica della persona.

Come mai essendo i mezzi incidentati uno all'interno e l'altro all'esterno della galleria, sembra che i rili lasciate sulla pavimentazione (insieme a quelle lungo marciapiedini e le pareti del tunnel) siano solo limitate alla posizione di ritrovamento del furgone e non anche fino a quello dell'Opel? e Come mai i documenti di Viviana e dell'Opel sono ancora riposti in quest'auto, evidentemente in uno stato che evidenzia il loro non essere stati a nessuno esibiti (come si sarebbe dovuto fare in qualunque incidente stradale)? Gli operai a bordo del furgone, se convinti di avere ragione, come giustificano la non compilazione di un RID, il non aver tempestivamente chiamato la PS trattenendo Viviana, l'aver sottratto il loro mezzo ad ogni possibilità di ispezione, anche per la verifica della tipologia dei danni? Quanto sopra perché il Codice della Strada prescrive che in caso di incidente i coinvolti dovranno adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità. Il prestare assistenza significa di per sé allertare i soccorsi, Forze dell'Ordine e/o Sanitarie. Il non fermarsi per prevenire la recisione da 6 mesi a 3 anni e sospensione della patente da 1 a 3 anni, il non prestare assistenza recisione da 1 a 3 anni e sospensione da 1,5 a 5 anni. Essendo poi escluso che questa possa essere arrivata dove trovata sulle proprie gambe, in pochissimo tempo e con un pesante bambino in braccio (ed in immediato stato post traumatico), ci si chiede anche Perché i 2 poveri corpi sono stati ritrovati molto più vicini all'autostrada (2/300 m) che non tra loro (800 m circa)? Quanto alle ferite che sarebbero state riscontrate sul braccio ed a una gamba della dj, forse morsi canini, è possibile che sul luogo del sinistro sia intervenuto qualche locale, magari proprietario di cani, o che addirittura ci fosse un cane a bordo del furgone investitore? È evidente che la mancata rilevazione delle uniche tracce forse ancor oggi riscontrabili di trascinarsi dell'Opel ben oltre alla dolosa posizione di quiete nella quale fu fatto trovare il furgone, ma sopra tutto la colpevole sottrazione del furgone ad adeguate ispezioni chimico-fisiche operate da conduttori e conducenti, stranamente consentita da una estremamente disattenta Procura, privano ai dubbi di divenire certezze. Non ci resta che sperare che almeno gli esecutori delle autopsie e gli analisti dei reperti biologici conoscano bene il mestiere che si chiede loro di esplicitare. Le scarpe o sandali di madre e figlio erano in sintetico o pelli vere (solo nel secondo caso appetibili per animali)? Il cadavere di Viviana era munito di intimi? Se, come è stato accertato, i traumi accertati sul corpo della donna, precedentemente associati a ridicola ipotesi di precipitazione, non sono associabili ad arrampicata sul traliccio (non esistevano tracce!), PERCHÉ LA PROCURA NON HA ANCORA EMESSO ALCUNA RICHIESTA DI ARRESTO NEI CONFRONTI DEGLI OCCUPANTI DEL FURGONE? Moltissimi sono in effetti i reati a carico di costoro, ed in particolare dal conducente il mezzo, come previsto dall'art. 189 del Codice della Strada, laddove questo determina gli obblighi comportamentali degli utenti della strada nel caso di loro coinvolgimento in incidenti. Riassumendo qui di seguito la sostanza degli obblighi secondo legge previsti, e con l'ulteriore contributo della lettura di questi secondo la recente pronuncia della Corte di Cassazione 27241/2020, ricordo che almeno il conducente del furgone, mezzo più grande e meno danneggiato tra quelli coinvolti, avrebbe avuto l'obbligo di fermarsi e prestare assistenza occorrente a coloro che eventualmente avessero subito danni alla persona. Dovranno altresì porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione. Prof. ing. Paolo Leoni - Presidente Onorario dell'AIIT Lazio (Associazione Italiana per l'Ingegneria del Traffico e dei Trasporti) - Presidente della Commissione Territorio & Trasporti di ITALIA NOSTRA - Roma - Con Dir. URIA (Unione Romana Ingegneri ed Architetti)